



**MINISTERO DELLA DIFESA**  
**DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE**  
**3° REPARTO - 6^ DIVISIONE**  
**Viale dell'Università, 4 – 00185 ROMA**

**OGGETTO:** Decreto Interministeriale 18.04.2002. Trattamento economico del personale delle Forze armate e dell' Arma dei Carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni riconosciute o meno dipendenti da causa di servizio, che transita nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa.

**A TUTTI GLI ENTI**  
**LORO SEDI**

**Prot. nr. OO71075 del 18.10.2011**

**Premessa e finalità**

In considerazione dei numerosi quesiti che continuano a pervenire in materia di trattamento economico spettante al personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare per lesioni riconosciute o meno dipendenti da causa di servizio, che transita nelle aree funzionali del personale civile, con la presente circolare si intendono fornire chiarimenti in ordine alle modalità ed alle relative procedure contabili.

**Aspetti procedurali del trattamento economico**

La sottoscrizione del contratto individuale da parte del militare che transita nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa, rappresenta il momento costitutivo del rapporto di lavoro.

Da tale data il dipendente è sottoposto alla disciplina contrattuale e legislativa prevista per l'impiego civile.

La Direzione Generale per il personale civile, competente, tra l'altro, a determinare il trattamento economico, acquisisce la documentazione relativa agli emolumenti -

continuativi e pensionabili - percepiti alla data del giudizio di non idoneità al servizio militare, indirizzando la relativa richiesta :

- all' ultimo Ente di servizio per gli ex militari appartenenti all' Esercito ed alla Aeronautica;
- alla 9<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> Divisione della Direzione Generale del Personale militare ed a Maricommi - Reparto trattamento pensionistico Nucleo operativo - per gli appartenenti alla Marina Militare;
- al Comando Generale dei Carabinieri, Centro Nazionale Amministrativo di Chieti, per gli appartenenti ai Carabinieri.

Ricevuta la documentazione contabile questa Direzione Generale provvede alla determinazione degli emolumenti spettanti.

Il trattamento economico è quello stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale in vigore alla data di assunzione come dipendente civile, integrato da un assegno personale riassorbibile qualora l'importo risulti inferiore a quello in godimento da militare.

Ricevuto il provvedimento di determinazione stipendiale adottato da questa Direzione, l'Ente di destinazione del personale in argomento, dovrà provvedere all'adeguamento del trattamento economico, effettuando gli eventuali conguagli.

Di seguito si forniscono chiarimenti in ordine ad alcune specifiche problematiche che hanno formato oggetto di quesiti da parte del personale interessato.

### **Assegno personale**

L'art.2, c.8, del decreto interministeriale 18.04.2002 dispone che "nel caso in cui il nuovo trattamento economico spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto del transito, l'eccedenza e' attribuita sotto forma di assegno *ad personam*, pari alla differenza fra il trattamento economico goduto ed il nuovo, fino al riassorbimento con i successivi aumenti di trattamento economico a titolo di assegni fissi e continuativi ".

A tale riguardo si evidenzia che l'assegno riassorbibile viene calcolato sulla base di un raffronto tra gli emolumenti - fissi e continuativi - che compongono la retribuzione percepita nella posizione di militare (stipendio, retribuzione individuale di anzianità, indennità di impiego operativo, altri eventuali emolumenti pensionabili) e quella spettante da civile, costituita da stipendio determinato dal C.C.N.L. in vigore, retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) ed indennità di amministrazione .

Tale assegno si aggiunge allo stipendio percepito nella fascia economica attribuita al momento dell'inquadramento e viene ridotto, fino a totale riassorbimento, con i successivi incrementi retributivi.

I futuri miglioramenti economici spettanti a vario titolo al personale civile non hanno, pertanto, effetto sulla retribuzione dell' ex militare fino a concorrenza dell' assegno stesso.

Il riassorbimento dell'assegno si verifica anche in caso di progressioni economiche.

### **Indennità di amministrazione**

L'indennità di amministrazione è inclusa nel calcolo dell'assegno personale, così come previsto dalla disciplina attualmente vigente.

Si precisa, a tale proposito, che la normativa contrattuale succedutasi nel tempo non lascia alcuna discrezionalità all'Amministrazione in ordine all'inserimento di detta indennità nel calcolo dell'assegno suddetto, pur trattandosi di emolumento di natura accessoria. Occorre infatti preliminarmente evidenziare che l'art. 2, comma 8, del decreto interministeriale in oggetto prevede che il raffronto venga effettuato tra le componenti stipendiali  fisse e continuative, a prescindere che siano fondamentali o accessorie.

Ciò premesso si rappresenta che il CCNL 16/05/1995 - comparto Ministeri personale non dirigente - parte normativa 1994/1997, all'art. 34, comma 2, recante disciplina della retribuzione accessoria, configura tale indennità come un assegno tabellare da corrispondersi per dodici mensilità nella misura indicata espressamente per ciascuna Amministrazione con caratteri di generalità e continuità.

Con il successivo CCNL 1998/2001 - art. 28 - a conferma di tale impostazione, l'indennità di amministrazione è stata espressamente inclusa tra le voci che contribuiscono a comporre la struttura della retribuzione.

Da ultimo il Contratto integrativo del comparto Ministeri datato 16.05.2001, nel ricomprendere tale indennità tra le voci che compongono la retribuzione individuale mensile, ne ribadisce il carattere fisso e continuativo.

Si soggiunge, peraltro, che tale indennità è assoggettata alle stesse ritenute previdenziali dello stipendio.

Pertanto è la stessa fonte contrattuale che, senza fare distinzione tra trattamento fondamentale ed accessorio, considera espressamente l'indennità di amministrazione parte integrante dello stipendio base.

### **Cause di servizio**

A decorrere dal 1° gennaio 2009 ai sensi dell'art. 70 della legge 133/2008, il riconoscimento della causa di servizio non comporta più un incremento percentuale sul trattamento economico.

Tale norma trova applicazione anche nei confronti dei dipendenti transitati dai ruoli militari, per i quali la procedura di riconoscimento della causa di servizio, sebbene iniziata quando ancora rivestivano lo status militare non sia stata conclusa, con provvedimento definitivo, prima del transito nei ruoli del personale civile.

La presente circolare sostituisce le disposizioni in materia di trattamento economico contenute nella circolare del 9 giugno 2010 n. 46927.

f.to IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott.ssa Enrica PRETI)